



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

**Relazione al progetto di legge
"Modifiche alla legge 10 agosto 2012 n. 122 in materia di armi ed esplosivi"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli colleghi

il presente progetto di legge si prefigge di apportare delle modifiche ad alcuni articoli della legge n.122/2012 rese possibili grazie al continuo confronto con gli operatori del settore, le Associazioni Sportive e il Corpo della Gendarmeria che è continuato anche nei mesi successivi all'entrata in vigore del testo unico in materia di armi ed esplosivi.

Di seguito sono relazionati gli aspetti più importanti delle modifiche apportate.

Al fine di rendere estremamente chiaro a tutti i soggetti chiamati in causa a vario titolo dalla legge armi, sono state previste le seguenti disposizioni:

la Gendarmeria, sentita la Commissione Tecnica armi, con circolare dispone l'elenco delle armi bianche proprie e degli strumenti da punta e da taglio, da botta, contundenti la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona che necessitano per il loro acquisto del porto d'armi o nulla osta;

la Commissione Tecnica Armi stabilisce i criteri per cui un'arma anteriore al 1890 debba ritenersi inefficiente e pertanto non oggetto di denuncia;

la Gendarmeria può rilasciare un nulla osta temporaneo al trasporto di armi e munizioni legalmente detenute destinate nell'ambito di mostre, mercati aste e simili. Tale nulla osta è limitato all'evento specifico, al tipo e al numero di armi indicate.

Considerata la particolarità della tipologia della merce che qui trattiamo si è ritenuto opportuno prevedere per il rilascio del porto d'armi o nulla osta, così come per chiunque intende esercitare l'attività professionale del commercio di armi, che il soggetto che ne fa richiesta non abbia pendenze penali o condanne anche non definitive in materia di armi, contro l'autorità, contro la persona, in materia di ordine pubblico, uso di sostanze stupefacenti, ubriachezza.

Ancora, è stato previsto per gli operatori economici di armeria la possibilità di svolgere quale servizio affine l'attività di caricamento delle cartucce, previa autorizzazione della Commissione Tecnica Armi.

Per coloro che svolgono attività agonistica è stata prevista la possibilità di chiedere l'estensione del numero di cartucce fino a 5.000 con una comunicazione da parte della Federazione Sportiva di appartenenza.

Nell'ottica di una adeguata sorveglianza del mercato in un settore particolarmente delicato, è stato previsto che tutte le armi da fuoco, le armi da sparo che utilizzano la forza propulsiva di aria o gas

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

compressi, le armi proprie, le munizioni e la polvere da sparo, gli artigiani pirotecnici debbano sottostare al momento della loro introduzione in territorio ad un visto manuale effettuato dal Corpo della Gendarmeria in collaborazione con l'Ufficio Visto Merci della Guardia di Rocca pena una sanzione amministrativa e in caso di recidiva la sospensione della licenza per un mese.

Altresì nell'ottica di tutela della pubblica sicurezza, sono stati introdotti ulteriori disposizioni secondo cui: Il privato che detiene un numero di armi da fuoco maggiore a 20 unità è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio Armi della Gendarmeria dando indicazione di tutte le caratteristiche di sicurezza adottate adeguandosi alle ulteriori disposizioni di sicurezza che lo stesso ufficio armi impartirà, qualora quelle descritte non siano ritenute sufficienti. Lo stesso Corpo potrà effettuare, allorché lo ritenesse necessario, sopralluoghi e verifiche in merito;

L'ufficiale di polizia giudiziaria, che abbia notizia, anche se per indizio, dell'esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, in caso di urgenza e nel rispetto del diritto alla difesa, se e in quanto possibile, procede immediatamente, e se necessario coattivamente, a perquisizione, anche personale, e al relativo sequestro e di quanto operato dovrà essere data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per le eventuali convalide.

Ancora di più il testo normativo che sottopongo al Vostro esame prosegue nel percorso di dotare il nostro Paese a standard internazionali per consentire ai nostri operatori economici di interfacciarsi con il mercato estero e ai nostri cittadini di essere tutelati nell'uso e dall'uso delle armi.

Il Segretario di Stato
Industria Artigianato e Commercio
Marco Arzilli